

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2011-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato  
della Repubblica nella seduta del 5 luglio 1967*

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei de-  
putati nella seduta del 26 luglio 1967 (V. Stampato n. 4234)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 luglio 1967*

**Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili  
dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei  
caduti per cause di servizio**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminoso**

**Art. 1.**

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminoso o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni è attribuita, in ogni caso, la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

**Art. 2.**

Le disposizioni del precedente articolo si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-45 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda per la liquidazione della pensione dev'essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla data predetta o dalla morte del militare o del dipendente civile, se verificatasi posteriormente.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminoso e dei congiunti dei caduti per cause di servizio**

**Art. 1.**

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminoso o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonchè ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**Art. 2.**

Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi già verificatisi.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 10.000.000, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

*Identico.*